

**ENTE PARCO  
"PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO"**

Provincia autonoma di Trento

**DETERMINAZIONE DEL  
DIRETTORE**

**Determinazione n. 102**

**di data 9 ottobre 2020**

**Oggetto:** Lavori di riqualificazione energetica del Centro Visitatori di Paneveggio ai fini della trasformazione dello stesso in edificio ad energia quasi zero (nZEB). Realizzazione degli interventi in economia, contratto di cottimo. Aggiudicazione.

CUP: B25D18000180004

CIG: 8244616859

## IL DIRETTORE

- premesso che l'Ente Parco fruisce, per l'esercizio delle proprie attività istituzionali, di una serie di beni immobili, fabbricati e terreni, sia di proprietà, sia messi a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento, a titolo gratuito, e rientranti nel patrimonio indisponibile provinciale, gestiti dalla Agenzia provinciale delle Foreste demaniali;
- rilevato in particolare che tra gli edifici sopra citati assume particolare importanza il Centro visitatori di Paneveggio, situato nei c.c. Tonadico II e Predazzo e contraddistinto dalle p.ed. 136 e 1454, che costituisce una delle strutture espositive ed informative di maggiore attrattività dell'Ente Parco;
- dato atto che l'edificio sopra citato presenta ormai da tempo rilevanti problematiche di efficienza energetica, essendo costituito da una struttura costruita nei primi anni del secolo scorso e non essendo mai stato interessato a interventi migliorativi sotto tale aspetto;
- rilevato dunque che si era resa necessaria una valutazione ed una diagnosi volta alla definizione degli eventuali interventi ritenuti necessari per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio nonché dei costi di massima da sostenere per esso ed infine alla attivazione di una eventuale procedura di richiesta di contributo per tali interventi a valere su Conto Termico 2.0, gestito da GSE Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.;
- dato atto che l'Ente Parco ha affidato a tal fine con determinazione del Direttore n. 133 del 27.11.2017 allo Studio tecnico Boso & Partners s.r.l., con sede in Primiero San Martino di Castrozza (TN), l'incarico per l'elaborazione della diagnosi energetica e della valutazione economica di massima per l'intervento di miglioramento energetico dell'edificio adibito a centro visitatori di Paneveggio, in c.c. Predazzo al fine di valutare l'opportunità di accedere ai finanziamenti previsti dal cosiddetto "Conto Termico" di cui è titolare il Gestore Servizi Energetici (GSE), considerando che il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio permetterebbe infatti, oltre che importanti risparmi gestionali, di abbandonare il combustibile fossile (gasolio) attualmente impiegato, diminuendo quindi le fonti di inquinamento atmosferico in un ambiente pregiato come Paneveggio, incrementando quindi il "tasso di sostenibilità" delle attività del Parco;
- dato atto che dallo studio è emerso che gli interventi necessari a trasformare il Centro visitatori in "Edificio a energia quasi zero" (nZEB), comportano un costo onnicomprensivo di euro 480.000,00, con la possibilità di accedere ad un contributo a valere sul "Conto termico 2.0" di cui al D.M. 16/02/2016 (pari al 43,75%);
- vista la deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco n. 51 del 3 ottobre 2018 con la quale veniva approvata la documentazione di diagnosi energetica inerente i lavori di riqualificazione energetica dell'immobile del Centro Visitatori di Paneveggio, redatta dallo studio Boso & Partners srl di Primiero San Martino di Castrozza (TN), e veniva dato mandato alla direzione dell'Ente affinché venisse attivata la procedura relativa alla richiesta formale di contributo a valere sul "Conto termico 2.0" di cui al D.M. 16/02/2016;
- richiamata la propria determinazione n. 121 di data 7 ottobre 2019 con la quale era stato affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e certificazione di regolare esecuzione relativamente al progetto di cui in oggetto all'ing. Lorenzo Strauss con Studio in Rovereto;
- atteso che con nota di data 20 dicembre 2019 il GSE ha comunicato all'Ente parco l'accoglimento della prenotazione degli incentivi richiesti per l'importo di euro 211.960,96=, concedendo un

- periodo di 180 giorni per la effettiva consegna dei lavori, periodo successivamente prorogato di ulteriori 180 giorni in conseguenza dell'emergenza determinata dalla pandemia di COVID-19;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva dell'Ente n. 1 di data 17 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera;
  - richiamata la propria determinazione n. 29 di data 11 marzo 2020 con la quale veniva approvato il verbale della Conferenza di servizi indetta per l'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'opera, dando atto della positiva acquisizione degli stessi;
  - richiamata inoltre la propria determinazione n. 30 di data 12 marzo 2020, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dello stesso, denominato "*Riqualificazione energetica del Centro Visitatori di Paneveggio*", nella quale veniva dettagliato il quadro economico dello stesso, pari a complessivi € 480.000,00.=, dei quali € 377.901,17 a base d'asta ed € 12.680,59 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
  - richiamate infine la propria determinazione n. 31 di data 12 marzo 2020, con la quale veniva stabilito di autorizzare l'esecuzione dei lavori in economia, con il sistema del cottimo, e di avvalersi dei servizi garantiti da APAC, Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti, per l'effettuazione delle operazioni spettanti alla stazione appaltante per la aggiudicazione del contratto di cottimo di che trattasi, approvando nel contempo il documento "*Caratteristiche principali dell'opera*", nonché la propria determinazione n. 80 in data 20 luglio 2020 con la quale si è provveduto a modifiche non sostanziali degli elaborati progettuali al fine di adeguarli ad alcune osservazioni formali formulate da APAC in sede di controllo preliminare della documentazione di progetto;
  - dato atto che APAC, con nota di data 9 settembre 2020, ns. prot. 0002006, ha trasmesso la documentazione di gara svolta relativamente all'affidamento del contratto di cottimo in oggetto, comprensiva dei verbali di gara formati nel procedimento, dai quali si evince che la migliore offerta è stata presentata dall'impresa "FUTUR EDIL srl" avente sede a TESERO (TN), Loc. Valli n. 7/A, codice fiscale e partita IVA n. 00811720226, la quale ha presentato un ribasso, sul prezzo posto a base di gara di € 377.901,17, pari al 8,634%, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 12.680,59, e pertanto per un importo complessivo di € 345.274,92 oltre agli oneri medesimi e all'IVA;
  - precisato che APAC ha altresì provveduto a dare immediato seguito alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'impresa affidataria, come anche ad indicare la ulteriore documentazione che l'ente parco deve richiedere direttamente all'impresa FUTUR EDIL srl, al fine della stipula del contratto di cottimo;
  - vista in merito la documentazione ulteriore trasmessa da APAC con nota di data 30 settembre 2019, ns. Prot. 000 2198, riportante l'esito positivo della verifica positiva del possesso dei requisiti sopra richiamati;
  - viste le autocertificazioni trasmesse dall'impresa FUTUR EDIL srl in materia di antimafia, relative ai soggetti che interverranno nei lavori, depositate agli atti dell'Ente, dalle quali si evince l'assenza di impedimenti previsti dalla vigente legislazione in materia;
  - atteso che l'Ente Parco ha provveduto a richiedere, tramite accesso alla Banca dati Nazionale Antimafia, le comunicazioni previste dalla normativa antimafia;
  - rilevata pertanto la possibilità di procedere alla aggiudicazione del contratto di cottimo in oggetto alla ditta "FUTUR EDIL srl" avente sede a TESERO (TN), Loc. Valli n. 7/A, riservandosi la

effettiva stipulazione del relativo contratto all'esito delle verifiche disposte in materia di antimafia;

- vista in tal senso la legge provinciale 10.09.1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, nonché il relativo regolamento di attuazione adottato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg ed in particolare gli articoli della legge 40 bis (fasi dell'aggiudicazione), 41 (controlli sul possesso dei requisiti), 46 (consegna dei lavori);
- rilevata in particolare la opportunità di procedere alla consegna dei lavori anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 46 citato della L.p. n. 26/1993;
- dato atto che la facoltà di consegna anticipata dei lavori era espressamente prevista nella citata determinazione n. 31/2020 e nella lettera d'invito alla gara, in considerazione delle tempistiche previste al fine di poter accedere definitivamente al cofinanziamento del G.S.E. nell'ambito del cosiddetto "Conto Termico 2.0";
- atteso che come sopra evidenziato il termine per la consegna dei lavori è stato dallo stesso G.S.E. prorogato, in considerazione dell'emergenza causata dalla pandemia di COVID-19, al 16 dicembre 2020;
- ritenuto di procedere nei termini fin qui espressi in premesse;
- visto il Piano delle Attività dell'Ente Parco 2020-2022, come integrato in sede di assestamento di bilancio ed approvato dal Comitato di gestione con deliberazione n. 4, di data 24 giugno 2020, nell'ambito del quale è ricompreso l'intervento in oggetto e ne viene prevista la conclusione entro il 2021;
- visti gli articoli 46 e 52 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
- vista la legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni";
- visto l'articolo 10 del regolamento di cui al DPP del 27 aprile 2020 n. 4-17/Leg., recante "Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19";
- visto il D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, recante "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco", ed in particolare l'articolo 14 dello stesso;
- visti tutti gli atti e i provvedimenti qui in premessi citati;
- vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- vista la legge provinciale 10.09.1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, nonché il relativo regolamento di attuazione adottato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;
- vista inoltre la legge 13 agosto 2010 n. 136, la quale detta norme specifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;

## D E T E R M I N A

1. di prendere atto, per i motivi in premesse esposti, relativamente al progetto di *“Riqualficazione energetica del Centro Visitatori di Paneveggio”* - approvato allo stato esecutivo con propria determinazione n. 30 di data 12 marzo 2020 - dei risultati della gara svolta da APAC - Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti, su incarico dato dall'Ente Parco con determinazione n. 31 di data 12 marzo 2020, a seguito della quale si evince che la migliore offerta è stata presentata dall'impresa *“FUTUR EDIL srl”* avente sede a TESERO (TN), Loc. Valli n. 7/A, codice fiscale e partita IVA n. 00811720226, la quale ha presentato un ribasso, sul prezzo posto a base di gara di € 377.901,17, pari al 8,634%, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 12.680,59.=, e pertanto per un importo complessivo di € 345.274,92.= oltre agli oneri medesimi e all'IVA;
2. di dare atto che, a seguito dell'offerta di cui al punto 1, APAC e l'Ente Parco hanno provveduto alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla impresa *“FUTUR EDIL srl”* avente sede a TESERO (TN), come anche alla acquisizione della ulteriore documentazione prevista per la stipula del contratto di cottimo;
3. di specificare che in particolare in materia di antimafia sono state acquisite le autocertificazioni trasmesse dall'impresa FUTUR EDIL srl, depositate agli atti dell'Ente, relative ai soggetti che interverranno nei lavori, dalle quali si evince l'assenza di impedimenti previsti dalla vigente legislazione in materia, e che l'Ente Parco ha provveduto a richiedere, tramite accesso alla Banca dati Nazionale Antimafia, le relative comunicazioni;
4. di procedere pertanto alla aggiudicazione dei lavori in oggetto, con il sistema in economia, per cottimi, ai sensi dell'articolo 52 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, nonché del relativo regolamento di attuazione adottato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, all'impresa *“FUTUR EDIL srl”* avente sede a TESERO (TN), Loc. Valli n. 7/A, codice fiscale e partita IVA n. 00811720226, per il prezzo contrattuale di € 345.274,92.=, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 12.680,59.= e all'IVA;
5. di approvare lo schema di contratto di cottimo, nella forma allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, dando atto che si provvederà alla sottoscrizione definitiva dello stesso nelle forme della scrittura privata una volta acquisite le comunicazioni di cui al precedente punto 3;
6. di autorizzare comunque la consegna dei lavori anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 46 citato della L.p. n. 26/1993, come previsto dalla citata determinazione n. 30/2020, in considerazione del fatto che i lavori, cofinanziati dal G.S.E. nell'ambito del cosiddetto *“Conto Termico 2.0”*, devono essere consegnati comunque entro il 16 dicembre 2020 pena decadenza del cofinanziamento, e che comunque, stanti le condizioni climatiche del luogo di cantiere, si rende necessaria la consegna entro il presente mese di ottobre al fine di avviare concretamente gli stessi e prevedere la loro conclusione entro il 2021, come previsto dalla relativa scheda del Piano delle Attività 2020-2022.



## ENTE PARCO PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO

REP. N.

### SCHEMA DI CONTRATTO DI COTTIMO

per l'affidamento, a seguito di procedura ristretta senza previa pubblicazione di un bando di gara e con gara telematica, ai sensi della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche e integrazioni, dei lavori di "Riqualificazione energetica del Centro visitatori di Paneveggio p.ed. 1454 C.C. Predazzo".

Tra le Parti:

(1) ENTE PARCO PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO, con sede in Primiero San Martino di Castrozza, Fraz. Tonadico, Loc. Castelpietra 2, codice fiscale n. 90004590221, (di seguito "Ente Parco"), rappresentata da:

- dott. Vittorio Ducoli, nato a Breno (BS) il 9 ottobre 1959, C.F. DLCVTR59R09B149M, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente Parco, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Direttore, investito dei poteri di stipulazione dei Contratti ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg;

(2) Società "FUTUR EDIL S.R.L." con sede in Tesero (TN), Località Valli n. 7/A, codice fiscale e partita IVA n. 00811720226, rappresentata da:

- sig. Piazzai Clemente, nato a Tesero (TN) il 26/09/1952, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante della suddetta Società;

- in conformità alla Determinazione del Direttore dell'Ente Parco n. 30 di data 12 marzo 2020, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo

riguardante i lavori di riqualificazione energetica del Centro Visitatori di Paneveggio in C.C. Predazzo per un importo complessivo a base d'appalto di Euro 390.581,76 (trecentonovantamilacinquecentoottantuno/76), di cui Euro 12.680,59 (dodicimilaseicentoottanta/59) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:

- categoria prevalente OG1 (edifici civili e industriali): Euro 326,065,83, di cui Euro 12.361,19 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è prevista per legge una speciale abilitazione:

- impianti idrico sanitari: Euro 4.584,83 (quattromilacinquecentottantaquattro/83) di cui Euro 197,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;

- impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi per Euro 19.156,58 di cui Euro 319,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

- categoria scorporabile o subappaltabile OS28 (impianti termici e di condizionamento): Euro 64.515,93, di cui Euro 319,40 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

- in conformità inoltre alla Determinazione del Direttore dell'Ente Parco n. 31 di data 12 marzo 2020 con la quale veniva approvata per l'intervento di cui sopra la realizzazione dei lavori mediante il sistema della procedura ristretta senza previa pubblicazione di un bando di gara e con gara telematica, ai sensi dell'art. 31/art. 32, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e i., e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ex art. 16, c.3 della l.p. 2/2016, nonché veniva deciso di avvalersi dei servizi garantiti da APAC, Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti, relativamente all'effettuazione

delle operazioni spettanti alla stazione appaltante per l'aggiudicazione del contratto di cui sopra;

- in conformità inoltre alla Determinazione del Direttore dell'Ente Parco n. 80 di data 27 luglio 2020, con la quale venivano approvate delle modifiche alla determinazione n. 31 di cui sopra in seguito ad indicazioni di APAC sulla modifica non sostanziale agli elaborati progettuali e all'adeguamento alla normativa emanata per fronteggiare la diffusione del CoViD-19;

- dato atto che la gara si è svolta con procedura telematica ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, con le modalità procedurali dell'art. 57/58 e del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg., ed è risultata aggiudicataria la predetta Società "Futur Edil S.r.l.", come appare dal verbale di gara di seconda seduta dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Appalti – Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici, trasmesso all'Ente Parco con nota n. 2006 di data 9 settembre 2020;

- vista la nota prot. n. 2198 di data 30 settembre 2020, con la quale l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Appalti – Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici ha comunicato di aver verificato con esito favorevole, la sussistenza in capo alla medesima Impresa Futur Edil S.r.l. dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara;

- vista la comunicazione antimafia prot. n. \_ di data \_, rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ai sensi dell'articolo 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e comprovante l'insussistenza, nei confronti della Società Futur Edil S.r.l., nonché dei soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell'articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo;

si stipula il seguente:

## CONTRATTO DI COTTIMO

### ART. 1

*(Oggetto del contratto, allegati e durata)*

1. L'Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino, di seguito denominato anche "Amministrazione" o "Ente Parco", come sopra rappresentato, affida in appalto all'Impresa "Futur Edil S.r.l.", di seguito denominata anche "Impresa aggiudicataria", che, come sopra rappresentata, accetta, i lavori di riqualificazione energetica del Centro Visitatori di Paneveggio ai fini della trasformazione dello stesso in edificio ad energia quasi zero (nZEB), alle condizioni stabilite nel presente contratto, nel Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145, ed inoltre:

- nel Capitolato Speciale d'Appalto – norme amministrative;

- nel Capitolato Speciale d'Appalto – norme tecniche;

che, previa verifica e sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, delle Parti contraenti, vengono allegati al presente contratto quale sua parte integrante sotto i numeri da 1 (uno) a 2 (due);

- negli Elaborati e nei Disegni di Progetto come elencati all'art. 5 del capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa;

- nel Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori dell'Impresa aggiudicataria, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento sopra citato, che l'Impresa aggiudicataria ha presentato, a norma dell'art. 40 bis, comma 8 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e i. e la cui compatibilità con il Piano di Sicurezza e

Coordinamento previsto dalla normativa vigente sarà valutata dal coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione dei lavori;

- nel programma dei lavori redatto dall'Impresa aggiudicataria;

che costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati e che vengono controfirmati dalle Parti contraenti e depositati in formato cartaceo presso gli uffici amministrativi dell'Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino sotto i numeri da 3 (tre) a 5 (cinque).

2. L'amministrazione dell'Ente comunica che l'incarico di progettazione, direzione lavori e contabilità e certificazione di regolare esecuzione dei lavori è stato affidato all'ing. Lorenzo Strauss con determinazione del Direttore n. 121 del 7 ottobre 2019;

3. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di 270 (duecentosettanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, in conformità all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto – norme amministrative.

#### ART. 2

*(Dichiarazione ai sensi art. 40 bis, comma 9, L.P. n. 26/1993)*

1. L'Impresa/Associazione aggiudicataria dichiara di avere perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione dei lavori; dichiara inoltre che l'opera è attualmente realizzabile sulla base del progetto di gara.

#### ART. 3

*(Corrispettivo)*

1. Il contratto è stipulato a misura con lista delle categorie di cui all'art. 2 lettera a) e b) del capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 1 (uno), l'Impresa aggiudicataria ha offerto in sede di gara il prezzo complessivo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza di Euro 377.901,17 (trecentosettantasettemilanovecentouno/17), cui vanno aggiunti Euro 12.680,59 (dodicimilaseicentottanta/59) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro 390.581,76 (trecentonovantamilacinquecentottantuno/76), soggetti ad I.V.A. nella misura di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 8,634% (otto virgola seicentotrentaquattro per cento), come risulta dall'offerta presentata dall'impresa aggiudicataria in sede di gara e allegata al presente contratto, quale sua parte integrante, sotto il numero 6 (sei).

3. Le Parti richiamano il disposto dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto – norme amministrative per quanto concerne la disciplina economica dell'esecuzione dei lavori con lista delle categorie di cui all'art. 2 lettera a) e b) e oggetto di "spalmatura".

#### ART. 4

##### *(Subappalto)*

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il subappalto di alcune categorie di lavoro avverrà nei limiti di cui alla dichiarazione dell'Impresa aggiudicataria prot. n. 2140 di data 24 settembre 2020 e allegata al presente contratto, quale sua parte integrante, sotto il numero 7 (sette);

2. Il subappalto è altresì disciplinato dagli articoli 33, 34 e 35 36 del Capitolato Speciale d'Appalto – norme amministrative.

#### ART. 5

##### *(Tutela dei lavoratori)*

1. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, le disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di costo del lavoro, di previdenza ed assistenza previste dal Capitolato Speciale di Appalto – norme amministrative in particolare dagli articoli 31, 32, 36 e 37 e dalla contrattazione collettiva.

2. L'Impresa aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza della possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza ed assistenza dei lavoratori presso il Servizio Lavoro dell'ente Provincia autonoma di Trento e presso le sedi degli enti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CASSA EDILE della medesima provincia.

#### ART. 6

##### *(Pagamenti)*

1. Il pagamento della prestazione avverrà a cadenza bimestrale in base a stati di avanzamento secondo quanto stabilito dall'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto – norme amministrative; lo stesso Capitolato definisce inoltre le modalità di erogazione del corrispettivo.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.M. n. 145/2000, l'Impresa aggiudicataria indica nel sopra generalizzato sig. Piazza Clemente il soggetto autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dall'Ente Parco in base al presente contratto, come risulta dalla dichiarazione allegata, quale sua parte integrante, sotto il numero 8 (otto).

3. I pagamenti saranno effettuati per il tramite del Tesoriere dell'Ente Parco tramite bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compatibilmente con le vigenti

disposizioni in materia di contabilità dell'Amministrazione provinciale e con quanto convenuto con il presente contratto.

ART. 7

*(Cauzione e garanzie assicurative)*

1. L'Impresa aggiudicataria ha costituito la cauzione di Euro 17.897,77 (diciassettemilaottocentonovantasette/97) prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante fidejussione bancaria n. 300065/40 di data 16 settembre 2020, rilasciate dalla Cassa Rurale Val di Fiemme Banca di Credito Cooperativo S.C., con sede legale in Cavalese (TN), piazza C. Battisti n. 12, con sede direzionale in Predazzo (TN), Via G. Garibaldi, 10, cauzione costituita in misura ridotta, ai sensi dell'art. 31, comma 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e dell'art. 23, comma 8, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e i..

2. In conformità con l'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto – norme amministrative, l'Impresa aggiudicataria ha presentato le coperture assicurative richieste, che dovranno comunque essere eventualmente aggiornate nei tempi e secondo le modalità previste dal medesimo Capitolato e dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

ART. 8

*(Elezione di domicilio)*

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. n. 145/2000 e all'art. 102, comma 1, del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., per ogni effetto del presente contratto l'Impresa aggiudicataria elegge domicilio presso l'ufficio tecnico dell' Ente Parco, Loc. Castelpietra n. 2 – Tonadico 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN).

2. L'Impresa aggiudicataria prende atto che, a norma dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 145/2000, tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto sono fatte a mani proprie del legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori ai sensi dell'art. 4 del medesimo D.M. n. 145/2000, oppure al domicilio eletto ai sensi del precedente comma 1.

3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga a comunicare all'Ente Parco ogni eventuale variazione del domicilio eletto e della propria sede legale che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

#### ART. 9

##### *(Controversie)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto – norme amministrative in materia di accordo bonario, la risoluzione delle controversie relative al presente contratto è devoluta all'Autorità giurisdizionale competente del Foro di Trento.

#### ART. 10

##### *(Tracciabilità dei flussi finanziari)*

1. L'Impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'Impresa aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il codice CUP del presente contratto è **B25D18000180004** ; il codice CIG è **8244616859**

ART. 11

*(Disposizioni anticorruzione)*

1. L'impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'Ente Parco che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente Parco nei confronti della medesima Impresa aggiudicataria nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. L'impresa aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3. L'impresa aggiudicataria dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'impresa aggiudicataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

5. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3 del Piano di Prevenzione della corruzione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

6. L'impresa aggiudicataria si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

#### ART. 12

##### *(Oneri fiscali)*

1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto di appalto è a carico dell'Impresa aggiudicataria "Futur Edil S.r.l.", mentre l'I.V.A. sul corrispettivo grava sull'Ente Parco, destinatario della prestazione.

Ente Parco Paneveggio  
Pale di San Martino  
Il Direttore  
- dott. Vittorio Ducoli-

L'Impresa aggiudicataria  
"Futur Edil S.r.l."  
Il Legale rappresentante  
- sig. Piazza Clemente -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

